

GALLONE & URSO
STUDIO LEGALE

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

1. Disposta da:

Tar Lazio, Sezione Prima Bis, Ordinanza N. 7874/2019 pubblicata il 18/06/2019 nell'ambito del Procedimento R.G. N. 4832/2019

2. Parti:

- Ricorrente: **PODESTA' GEORGIA** (PDSGRG75P64I138E)
- Resistente: **MINISTERO DELL'INTERNO – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, Via dei Portoghesi 12

3. Provvedimenti impugnati:

- Decreto Ministeriale n. 59 del 22/02/2019 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, pubblicato con Prot. n. 8454 del 25/02/2019, con il quale la ricorrente è stata esclusa per "Deficit di statura" dall'assunzione mediante scorrimento della graduatoria relativa al Concorso pubblico per la copertura di 814 posti di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con D.M. n. 5140 del 06/11/2008 (Doc.1);
- Verbale n. 10 del 08/02/2019 con il quale la Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al servizio ha dichiarato "non idoneo" la ricorrente per "deficit di statura (cm. 161,5)" (Doc. 2);
- per quanto occorra, dell'art. 2, comma 1 lettera d), del bando di concorso D.M. 5140 del 06/11/2008, laddove prevede il limite di altezza (Doc. 3);
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi.

4. Sunto dei motivi:

VIOLAZIONE DI LEGGE in relazione all'art. 1, comma 3, Legge n. 2 del 12/01/2015, nonché art. 2, comma 1, e art. 6, comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 207 del 17/12/2015. ECCESSO DI POTERE per difetto dei presupposti, nonché per contrasto con l'art. 97 Cost. e con i principi di buon andamento, imparzialità e correttezza, nonché contraddittorietà, discriminazione, ingiustizia manifesta.

L'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale è viziata da illegittimità poiché la resistente amministrazione ha violato le vigenti disposizioni concernenti la verifica dei requisiti psicofisici richiesti per l'assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Infatti, l'art. 1, comma 3, Legge n. 2/2015 ha previsto che con apposito Regolamento: *"al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento ..."* fossero stabiliti i parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, potendo introdurre differenziazioni esclusivamente in relazione al sesso, maschile o femminile, dei candidati. Ciò ha comportato l'abrogazione del D.P.C.M. 22/7/1987, n. 411 a far data dall'entrata in vigore del predetto Regolamento.

Con D.P.R. n. 207/2015 è stato approvato il Regolamento previsto dalla suindicata legge, il quale all'art. 2, comma 1, afferma: *"Il presente regolamento individua i parametri fisici unici e omogenei - differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato - che sono applicati quali requisiti, in sostituzione di quello generale del limite di altezza, a tutte le procedure per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*. Il successivo articolo 3 ha stabilito che i candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale, anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato "A", correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Coerentemente, l'art. 6 comma 1 del medesimo Regolamento ha sancito l'abrogazione degli artt. 3, 4 e 5 D.P.C.M. n. 411 del 22/07/1987 a far data dal momento della sua entrata in vigore.

Questo, dunque, è il quadro normativo vigente nel momento in cui la sig.ra Podestà Georgia si è sottoposta agli accertamenti psico-fisici necessari per l'arruolamento nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nonostante ciò, la resistente amministrazione ha giudicato l'idoneità fisica della ricorrente, - ed in particolare la sua altezza, - attenendosi all'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 411/1987 che, come detto, non costituiva più un requisito di idoneità, essendo stato sostituito dai parametri previsti dall'allegato A al D.P.R. n. 207/2015, da accertare e verificare secondo le indicazioni

della specifica direttiva adottata in data 11/03/2016 dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Il Ministero, dunque, ha provveduto a giudicare l'idoneità fisica al reclutamento della ricorrente sulla base di una normativa non più in vigore, in quanto sostituita da un nuovo sistema di valutazione che cancella il precedente limite di altezza come requisito d'accesso, ritenuto discriminatorio.

Né alcun dubbio pone la previsione dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 207/2015, secondo cui il nuovo regolamento si applica ai concorsi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data successiva alla sua entrata in vigore, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza, l'amministrazione è stata autorizzata da una norma di legge speciale ad attivare un nuovo procedimento per reclutare nuovo personale attraverso l'utilizzazione, mediante scorrimento, della graduatoria dei candidati che, in esito al concorso già concluso, erano stati riconosciuti idonei. Questo nuovo procedimento di reclutamento è stato certamente avviato dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2015, essendo derivato dalla Legge 30 dicembre 2018 n.145, "*Bilancio di Previsione per l'anno 2019*", con la conseguenza che le verifiche della idoneità psicofisica per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco devono essere condotte sulla base delle disposizioni normative vigenti al momento dell'espletamento di questo nuovo procedimento di reclutamento e non di quelle che erano in vigore all'atto della pubblicazione del bando di concorso concluso circa nove anni addietro. Una diversa soluzione interpretativa, peraltro, contrasterebbe con la chiara previsione dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 2/2015, la quale ha ancorato l'abrogazione dell'art. 3 D.P.C.M. n. 411/1987 all'entrata in vigore del suo regolamento attuativo. E' stato ampiamente chiarito, dunque che, l'amministrazione, - autorizzata da una norma legislativa successiva all'entrata in vigore del D.P.R. n.207/2015 ad avviare un nuovo reclutamento di personale mediante scorrimento della graduatoria degli idonei, - debba effettuare la verifica della idoneità fisica dei candidati sulla base delle disposizioni vigenti al momento dell'espletamento del nuovo procedimento di reclutamento e non di quelle che erano in vigore all'atto della pubblicazione del bando di concorso concluso anni addietro. Giungendo alle medesime conclusioni, il Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 2706 del 06/06/2017 ha autorevolmente affermato che: "Affermata e ribadita la discriminatorietà della previsione di una prescrizione sull'altezza escludente, è ovvio che essa si applichi immediatamente.... giacché è la irragionevolezza stessa della previsione di rango primario a far propendere per una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata, consistente nel ritenere immediatamente precettiva la nuova previsione sui limiti di altezza, in modo da non creare disparità di trattamento ingiustificate tra concorrenti appartenenti alla medesima classe di soggetti, disparità che - peraltro - rinverrebbero la propria causa nella mera scissione temporale voluta dalla stessa legge per l'entrata in vigore delle nuove previsioni (commi 2 e 3 dell'art. 1 cit.)".

In definitiva, nel caso di specie, anche se il concorso è stato effettuato nel 2008, l'arruolamento della ricorrente è avvenuto in epoca successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina e pertanto l'esistenza dei requisiti fisici richiesti deve essere valutata secondo le norme attualmente vigenti.

5. Indicazione dei controinteressati: tutti i candidati controinteressati in quanto inseriti nella Graduatoria generale di merito relativa al *Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, nel ruolo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con pubblicazione in G.U. - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 90 del 18/11/2008* in posizione successiva a quella della ricorrente (pos. num. 6577)

6. Indicazioni per reperire informazioni sul giudizio: lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

7. Autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami: La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Sezione Prima Bis del Tar Lazio, Roma, del 18/06/2019, n. 7874/2019 REG.PROV.COLL., nell'ambito del procedimento R.G. N. 4832/2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Roma, 2 agosto 2019

Avv. Fernando Gallone

Avv. Iole Urso